



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ai Direttori regionali dei vigili del fuoco

Ai Comandanti dei vigili del fuoco

Alla Direzione centrale emergenza soccorso
tecnico e antincendio boschivo

p.c. All'Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento

Ai Direttori centrali

Ai Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione

OGGETTO: Emergenza COVID-19 - Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale ai sensi dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 ed ex art. 14 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14.

E' noto che con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio u.s. è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, demandando alle Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile l'attuazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e b) del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Considerato quanto di seguito indicato:

Ad integrazione della nota DCEMER 7267 del 11.03.2020 si specifica quanto segue. Al fine di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali nelle attività di protezione civile connesse all'emergenza COVID-19, l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 – emanata in seguito al parere favorevole espresso dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali con provvedimento 2 febbraio 2020, n. 15 – ha autorizzato i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile a “...realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per l'espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui agli articoli 23, comma 1 e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, fino al 30 luglio 2020”.

L'Ordinanza stabilisce, altresì, che “...la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile

2016, n. 2016/679/UE è effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato Regolamento n. 2016/679/UE, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 conferiscono le autorizzazioni di cui all'articolo 2-quaterdecies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, ed anche oralmente”.

A ciò ha fatto seguito il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 che ha provveduto a rafforzare ed estendere la realizzazione dei suddetti trattamenti, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19, oltre che ai soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile anche agli uffici del Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità, alle strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nonché ai soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

In questo senso, tale norma statuisce che “...la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, è effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto” disponendo che i suddetti trattamenti devono comunque essere effettuati nel pieno rispetto dei principi contenuti nell'art. 5 del regolamento UE (liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza; responsabilizzazione), adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Inoltre, al fine di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria con quelle relative alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti individuati dal comma 1 dell'art. 14 del D.L. 14/2020 potranno conferire le autorizzazioni previste dall'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 con modalità semplificate, anche oralmente, potendo omettere l'informativa prevista dall'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 oppure fornirne una semplificata previa comunicazione orale agli interessati della limitazione.

L'art. 14 del Decreto legge in parola, infine, evidenzia che al termine dello stato di emergenza, tutti i soggetti deputati all'effettuazione dei trattamenti de quo dovranno adottare misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

Con successiva nota prot. n. COVID/0014171 del 16 marzo u.s., il Capo dipartimento della protezione civile, nell'introdurre quanto stabilito dall'Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 e dal D.L. n. 14/2020, ha inteso richiedere ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali di voler assicurare la trasmissione dei dati connessi all'emergenza COVID-19 a tutti i soggetti legittimati, individuati nelle Prefetture, nelle Forze di Polizia e nei Vigili del fuoco nonché nei Comuni ai fini dei servizi di assistenza alla popolazione.

Ciò premesso,

con la presente s'intende disciplinare, nell'ambito dello stato emergenziale di cui trattasi, la ricezione e il relativo trattamento dei dati da parte delle strutture territoriali di questo Dipartimento, ciò al fine di consentire lo svolgimento dei servizi di protezione civile e di soccorso tecnico urgente predisponendo ogni misura utile al contenimento del contagio a salvaguardia sia della collettività che della salute pubblica ed a tutela del personale VV.F. operante.

In proposito, le SS.LL., in quanto responsabili dei relativi trattamenti di dati, o il personale all'uopo incaricato, in primo luogo provvederanno – con l'allegato schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 – ad individuare il personale

che sarà addetto alla conservazione protetta dei dati nonché quello deputato all'inserimento dei dati minimi per la geocodifica.

Di seguito si schematizzano le fasi salienti per la ricezione e il relativo trattamento dei dati:

- a) il Comando VV.F. acquisisce i dati dalla ASL, dalla Prefettura o da altra struttura che li detiene;
- b) il responsabile del trattamento provvede alla conservazione e alla tutela dei dati sensibili conferendo al personale TAS del Comando solamente i dati necessari per la geocodifica – ovvero “Comune”, “Via/Piazza/altro”, “numero civico” – epurati da qualunque riferimento atto a individuare la persona;
- c) il personale TAS del Comando procederà alla creazione del file .csv geocodificato, provvedendo alla successiva trasmissione alla Direzione regionale;
- d) la Direzione regionale procederà alla raccolta dei dati così pervenuti dai diversi Comandi e, successivamente a ciò, provvederà ad omogeneizzarli caricandoli sul Geoportale, secondo la procedura allegata alla nota DCEMER n.7467 del 13 marzo u.s.;
- e) attraverso il Geoportale il personale di sala operativa potrà consultare – attraverso le credenziali dedicate che saranno successivamente fornite – la mappatura regionale dei casi di contagio e/o di quarantena;
- f) nel caso in cui, a seguito di chiamata per soccorso, il personale di sala operativa dovesse verificare la presenza di casi legati all'emergenza COVID-19 nell'indirizzo d'intervento, il referente di Sala Operativa o Funzionario di Guardia (o qualsiasi altra figura individuata dal Responsabile del trattamento dati che sia facilmente reperibile), previamente individuato con la specifica nota di incarico di cui sopra, provvederà a consultare il file contenente anche i dati anagrafici, messi a disposizione dal responsabile, in modo da comunicare all'operatore di sala operativa, in contatto con il capo partenza, il dato sensibile al fine dell'attuazione di ogni misura utile per il contenimento del contagio a tutela sia della pubblica incolumità sia della salvaguardia del personale VV.F. operante.

Ad ogni buon fine, ove i dati forniti dalle strutture detentrici (Prefetture, ASL, altro) dovessero essere messi a disposizione già su portali geografici fruibili in sala operativa, le SS.LL. provvederanno a incaricare idoneo personale al fine di garantire la preservazione dei dati sensibili e il loro utilizzo solamente per motivi d'istituto.

Si evidenzia che i dati completi ricevuti dovranno essere conservati con le tutele che garantiscano la loro preservazione a tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti a cui si riferiscono. La loro ricezione, gestione, conservazione e comunicazione ad altre strutture indicate nell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile e nel D.L. 14/2020 dovrà avvenire esclusivamente nell'ambito delle attività emergenziali in corso, non potendo essere utilizzati e/o divulgati per fini diversi da quelli istituzionali, così come previsto dalle norme a tutela dei dati personali (D.Lgs 196/2003, regolamento UE 2016/679) nonché da quelle in materia di segreto d'ufficio (art. 15 D.P.R. 3/1957, art. 7 D.P.R. 64/2012).

Pertanto, i responsabili del trattamento dovranno comunque impartire specifiche disposizioni affinché il personale che venisse a conoscenza dei dati sensibili (siano o no connessi all'emergenza COVID-19) anche per motivi di soccorso, non li divulghi, tratti o utilizzi in alcun modo se non nei limiti di quanto strettamente necessario per finalità istituzionali, pena le conseguenti responsabilità civili, penali ed amministrative previste dalle vigenti norme.

Una volta concluso lo stato di emergenza verranno fornite indicazioni in merito alle misure idonee da adottare per ricondurre i dati ricevuti e trattati durante l'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

(DATTILO)

(firmato digitalmente ai sensi di legge)